

- Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui concerne il ricorrente;
- Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-693/13, *Mikhalchanka/Consiglio* ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2014, C 93, pag. 25.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2015 — K-Swiss/UAMI (Strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-3/15)

(2015/C 065/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: K-Swiss, Inc. (Westlake Village, California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e M. Hecht, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di cinque strisce parallele disposte sulla parte laterale di una scarpa sportiva) — Domanda di registrazione n. 932 758

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30 ottobre 2014 nel procedimento R 1093/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 76 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'8 gennaio 2015 — Beiersdorf/UAMI (Q10)

(Causa T-4/15)

(2015/C 065/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Beiersdorf AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «Q10» — Domanda di registrazione n. 11 480 837

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 ottobre 2014 nel procedimento R 2050/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
-